

STATUTO

"DELEGAZIONE REGIONALE VENETO DEL V.I.D.E.S ODV"

(Volontariato Internazionale Donna Educazione Sviluppo)

In breve "VIDES VENETO ODV"

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice Civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "Delegazione Regionale Veneto del V.I.D.E.S ODV" (Volontariato Internazionale Donna Educazione Sviluppo), in breve VIDES VENETO ODV, in seguito anche "ODV".

VIDES VENETO ODV è un'associazione non riconosciuta, voluta e promossa dall'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice (Salesiane di Don Bosco), senza scopo di lucro, apartitica, apolitica e aconfessionale.

Sede

VIDES VENETO ODV ha sede legale in Riviera San Benedetto n. 88 - 35139 nel Comune di Padova.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

(Efficacia dello statuto)

(Interpretazione dello statuto)

L'ODV è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci dell'organizzazione; esso regola sia le norme fondamentali di comportamento dei soci, sia la struttura propria dell'ODV, sia gli organismi di partecipazione.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 3

(Finalità e Attività)

VIDES VENETO ODV esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ha come riferimento il Sistema Preventivo di San Giovanni Bosco, che si propone come progetto educativo integrale, i cui tratti fondamentali sono: il senso sacro della persona umana, l'accoglienza gioiosa e familiare, la fiducia, la prossimità, l'ospitalità, la solidarietà, la gratuità, l'integrazione, il riconoscimento dell'altro per ciò che è.

Promuove il volontariato, l'educazione allo sviluppo, il ruolo sociale della donna in cui crede come leva di cambiamento verso un mondo più equo; sostiene la difesa dei diritti umani e della pace; è aperta al dialogo interculturale e lo favorisce, è presente nel territorio e collabora con gli organismi civili e religiosi.

L'ODV crede che "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali" (Art.3 Cost. Italiana).

In particolare si propone di:

- promuovere tra i giovani la cultura della solidarietà e gratuità, della difesa dei diritti umani, soprattutto dei bambini, delle donne, dei giovani (e anche delle persone anziane), che si trovano a vivere situazioni di marginalità o di non benessere;
- promuovere il volontariato soprattutto giovanile secondo il sistema educativo di Don Bosco, puntando su un protagonismo dei giovani come cittadini attivi e responsabili nella costruzione del bene comune;
- prevenire forme di disagio e di esclusione sociale, soprattutto giovanile, in ambito familiare, scolastico e sociale;
- creare luoghi, modalità di incontro e iniziative varie, tra persone di differente nazionalità e cultura, affinché la loro integrazione avvenga in più direzioni, nella valorizzazione della diversità, nel rispetto dei diritti umani, della solidarietà e della pace.
- promuovere il volontariato anche a livello internazionale;

- sensibilizzare, far conoscere e intervenire sulle povertà locali e di Paesi in via di sviluppo, costruire ponti di solidarietà e di scambio culturale tra i giovani, i sostenitori e le comunità che lavorano in situazioni di povertà, emarginazione e rischio.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1,2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza, e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in:

- Azioni di valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari (assistenza psicologica, centri di ascolto e di accoglienza, incontri e convegni); azioni di empowerment per donne e giovani in situazioni di disagio; servizi a favore di persone anziane (assistenza e animazione per migliorare la qualità della vita; supporto alle attività di animazione e ad altre attività svolte sia all'interno che all'esterno di strutture residenziali a favore di persone anziane; supporto al

personale socio sanitario-accompagnamento a visite mediche e/o a terapie; supporto alle uscite predisposte dal servizio educativo)

- Iniziative artistiche, culturali e ricreative, interculturali ed interreligiose (laboratori- animazione con educatori interculturali e di strada); organizzazione di feste tematiche ed eventi aperti al pubblico; percorsi di formazione al volontariato sociale; possibilità di crediti formativi, tirocini e stage; meeting e convegni su tematiche umanitarie e sociali a livello nazionale ed internazionale; animazione del tempo libero, campi di lavoro e campi estivi
- Assistenza scolastica ed extrascolastica a favore di bambini, giovani in situazione di marginalità e povertà educativa (doposcuola, assistenza allo studio, sostegno e recupero di ragazzi in difficoltà, progetti di prevenzione del disagio giovanile e di reinserimento sociale); percorsi di animazione giovanile; reti con realtà scolastiche ed educative del territorio
- Iniziative di educazione e promozione ad un'attenzione verso i Paesi in via di sviluppo, con un'attenzione particolare alle bambine, alle ragazze, alle donne; percorsi di formazione e campi di volontariato internazionale, progetti di cooperazione internazionale e di microcredito in collaborazione con altre realtà. Attività e progetti formativi a cura dell'ambiente e della "casa comune" sia a livello locale che in Paesi in via di Sviluppo
- Azioni di integrazione per persone straniere, in particolare per giovani, donne e minori (scuola di lingua, sportelli di ascolto, orientamento al lavoro, laboratori vari)
- Campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa (microprogetti di solidarietà, sostegno a distanza)
- Corsi di formazione civica, convegni, seminari, studi e ricerche su temi dello sviluppo (pace, diritti umani, donna, non violenza)
- Campagne di sensibilizzazione per la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, attività di promozione delle bambine, delle ragazze e delle donne anche nei Paesi più poveri.

Per le attività di interesse generale prestate l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

VIDES VENETO ODV può esercitare a norma dell'Art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'ODV può inoltre organizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'Art. 7 del D.Lgs 117/2017.

La Delegazione Regionale Veneto del VIDES ODV aderisce nell'ambito delle finalità all'Associazione Nazionale VIDES, tuttavia gode di piena autonomia amministrativa, finanziaria, gestionale e patrimoniale.

ART. 4

(Ammissione)

Sono soci del VIDES VENETO ODV le persone fisiche e le ODV che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'organizzazione anche altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se, successivamente alla costituzione, il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale, ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'ODV è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio Direttivo in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

L'ammissione a socio è subordinata al versamento della quota associativa, che è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 5

(Diritti e doveri dei soci)

I soci hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo Art. 15;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno un mese nel libro dei soci e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'Art.29 del Codice del Terzo Settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 6

(Attività volontaria del socio)

Il socio svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

La sua attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 7

(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il socio che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto

segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente al socio.

Il socio può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 8

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'ODV:

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo

Ai componenti degli organi sociali non può essere retribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 9

(L'assemblea)

L'assemblea è l'organo sovrano ed è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da persona nominata dai convenuti. E' composta dai soci dell'organizzazione, iscritti nel Libro dei soci e in regola con il versamento della quota sociale.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di tre soci.

La convocazione avviene mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione avviene tramite lettera, e-mail, o ogni altro mezzo idoneo da inviare al recapito risultante dal libro soci, oppure mediante avviso affisso nella sede dell'ODV.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'ODV.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 10

(Assemblea Ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

ART. 12

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa il VIDES VENETO ODV ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, compresi tra 5 e 11, eletti dall'assemblea tra i soci. Dura in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere eletti per quattro mandati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- Elegge a scrutinio segreto il Presidente, il Vice Presidente
- Amministra l'organizzazione
- Attua le deliberazioni dell'Assemblea
- Predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale; li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge
- Predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio
- Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative
- Cura la tenuta dei Libri sociali di sua competenza
- E' responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS
- Disciplina l'ammissione e l'esclusione dei soci

-Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci

-Promuove l'organizzazione

-Stabilisce tempi, modi e strumenti per la realizzazione delle linee programmatiche e delle deliberazioni approvate dall'assemblea e coordina le attività.

ART. 13

(Il Presidente)

Il Presidente è eletto all'interno del Consiglio Direttivo tra i membri eletti dall'Assemblea, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e può essere eletto per 4 mandati; il suo incarico cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 14

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi, previsti dall'Art.30 del D.Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

-vigila sull'osservanza della legge, dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

-vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

-esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

-attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'Art 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15

(Libri sociali)

L'ODV ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a)Il libro dei soci tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b)Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c)Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d)Il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 gg dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 16

(Risorse economiche)

Le risorse economiche del VIDES VENETO ODV sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 17

(I beni)

I beni dell'ODV sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dai soci.

ART. 18

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'ODV ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 19

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'ODV è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria *entro 6 mesi* dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 20

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'ODV e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'ODV.

ART. 22

(Personale retribuito)

L'ODV può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'ODV ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 23

(Responsabilità ed assicurazione dei soci volontari)

I soci che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'ODV può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ODV.

ART. 25

(Responsabilità dell'organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'ODV, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'ODV.

ART. 26

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, aventi analoghe finalità, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 28

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art.104 del D.Lgs 117/2017 in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art.5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/2017.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.